



# CITTÀ di GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ufficio Agricoltura

Prot. N. 3176  
del 08/02/2019

## IL SINDACO rende noto

Che con Atto Dirigenziale n. 03 in data 16/01/2019 del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Osservatorio Fitosanitario - Servizio Produzioni Vivaistiche e Controlli Organismi Nocivi, venivano aggiornate le aree delimitate alla Xylella Fastidiosa subspecie pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018, con ridefinizione delle zone (Allegato 1) e i confini territoriali (Allegato 2) delle zone: "**infetta**", "**contenimento**" e "**cuscinetto**" il tutto consultabile sul portale istituzionale della Regione Puglia all'indirizzo [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e sul sito dedicato [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)

Che il territorio del Comune di Grottaglie, in relazione al suddetto aggiornamento è stato collocato:

- **nella "zona infetta" per l'intero territorio comunale;**
- **nella "zona di contenimento" per la porzione del territorio rientrante nei fogli di mappa: da 1 a 13; da 15 a 21; 26, 27; da 31 a 33; da 40 a 45; da 48 a 51; 58.**

Che per effetto della suddetta ridefinizione delle aree interessate da Xylella Fastidiosa,

è obbligatorio

attuare le Misure Fitosanitarie di controllo del vettore per contrastare la diffusione del batterio redatte in applicazione delle disposizioni normative emanate:

- dalla Commissione Europea con la decisione 789/2015 e s.m.i.;
- dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. 4999/2018 e dalla stessa Regione Puglia, il tutto come contenuto nell'**ALLEGATO II** documento tecnico allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 24/10/2018, n. 1890 dall'oggetto "Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019 in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i."

In sintesi, il predetto Documento tecnico **ALLEGATO II** definisce le seguenti attività:

- individua gli insetti vettori responsabili della trasmissione del batterio Xylella Fastidiosa con descrizione dei loro cicli biologici;
- descrive le misure fitosanitarie che consentono di contenere/rallentare la diffusione di Xylella Fastidiosa attraverso:
  1. la gestione del suolo attraverso lavorazioni superficiali con mezzi meccanici al terreno per ridurre nel periodo primaverile la popolazione degli stadi giovanili dell'insetto vettore e mantenere il terreno libero da erbe infestanti potenzialmente ospiti di Xylella fastidiosa . **Queste obbligatorie attività da eseguirsi su tutti i terreni coltivati e non devono essere effettuati nel periodo che va dal 01 marzo al 30 aprile di ogni anno nelle zone delimitate;**
  2. la gestione della parte aerea delle piante attraverso potature alle piante di olivo e alle piante arboree ospiti nonchè l'asportazione dei polloni il più precocemente possibile, azione preventiva di grande importanza, poichè essi sono prediletti dal vettore per la nutrizione;
  3. le misure fitoiatriche, in aggiunta alle misure agronomiche di cui ai precedenti punti 1 e 2 da attuarsi in rapporto alla "*zona infetta*" alla "*zona cuscinetto*" e alla "*zona di contenimento*";
- definisce le modalità e la tempistica per l'attuazione delle misure fitosanitarie agronomiche e fitoiatriche.

Le misure sinteticamente su descritte sono analiticamente riportate nell' **ALLEGATO II** redatto dalla *Sezione Osservatorio Fitosanitario* del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, documento tecnico allegato alla **deliberazione della Giunta Regionale 24/10/2018, n. 1890** al quale si rimanda per una **ottimale conoscenza ed è consultabile sul portale istituzionale della Regione Puglia all'indirizzo [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e sul sito dedicato [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)** .

Si rende noto inoltre che il controllo sull'esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie sarà svolto dai Carabinieri Forestali e/o altre istituzioni operanti sul territorio. La mancata esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie finalizzate al contenimento della Xylella fastidiosa, costituisce violazione amministrativa ai sensi del comma 23 dell'art. 54 del D.lgs 214/05 e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00.

#### **rende noto altresì**

che con Documento tecnico redatto dalla *Sezione Osservatorio Fitosanitario* del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - **ALLEGATO I** - , **consultabile sul portale istituzionale della Regione Puglia all'indirizzo [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e sul sito dedicato [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)**, e compiegato alla richiamata deliberazione della Giunta Regionale 24/10/2018, n. 1890 sono state inoltre definite:

A) le attività, la programmazione e i tempi di monitoraggio delle aree delimitate;

B) i controlli sugli spostamenti delle piante specificate. Per questo specifico punto si precisa che:

- ✓ sono state date ulteriori disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone delimitate per la Xylella ai soggetti che svolgono l'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali all'interno della Regione;
- ✓ nelle zone delimitate, è stato autorizzato il solo "Centro di premoltiplicazione regionale "Basile Caramia" sito in agro di Locorotondo;
- ✓ sono stati autorizzati n. 55 vivai viticoli siti nella provincia di Lecce per la commercializzazione del materiale di propagazione viticolo previa applicazione delle misure fitosanitarie e dei controlli previsti dalla DDS n. 9 del 27/1/2016, ad eccezione delle varietà di Vitis Cabernet Sauvignon, Negroamaro e Primitivo, varietà di piante specificate non sensibili al ceppo Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53;
- ✓ sono stati previsti controlli nei vivai, garden, grande distribuzione ecc. a cura del Servizio fitosanitario regionale per il tramite degli ispettori fitosanitari con l'eventuale supporto dei Carabinieri Forestali;
- ✓ sono stati definiti gli obblighi da parte dei vivaisti per la movimentazione dei vegetali classificati come piante specificate.
- ✓ sono stati individuati gli organismi responsabili dei controlli, ruoli, modalità e competenze.

L'Ufficio Agricoltura, per le obbligatorie attività oggetto del presente Avviso, in orario di Ufficio rimane a disposizione per eventuali ragguagli e puntualizzazioni inerenti le prescrizioni suddette.

Dispone che il presente Avviso sia reso noto alla cittadinanza mediante:

- pubblicazione sull'Albo Pretorio Informatico sino alla data del **30.09.2019** rinvenibile all'indirizzo [www.comune.grottaglie.ta.it](http://www.comune.grottaglie.ta.it) ;
- pubblicazione sul sito internet del Comune [www.comune.grottaglie.ta.it](http://www.comune.grottaglie.ta.it) sezioni **AVVISO ALLA CITTADINANZA e AGRICOLTURA**;
- affissione di manifesti murali.

Dalla Residenza Municipale, addì 06 febbraio 2019

IL SINDACO  
Avv. Ciro D'Alò